

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3425 del 05/07/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena - Via Romea n. 600. Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile di recupero rifiuti inerti modello CAMS UTM 50.10, matricola n. 10-2123.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3575 del 04/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A.** con sede legale in Comune di Cesena - Via Romea n. 600. Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile di recupero rifiuti inerti **modello CAMS UTM 50.10, matricola n. 10-2123.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Vista la domanda presentata dalla ditta **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.** in data 10.08.2017, PGFC n. 12227/17, inerente l'autorizzazione di un impianto mobile di frantumazione e recupero rifiuti inerti modello **CAMS UTM 50.10, matricola n. 10-2123.**

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 15.12.2017 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 96 del 03.01.2018;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 16.03.2018 e acquisita al PGFC n. 4299 del 16.03.2018;

Acquisita al PGFC n. 7589 del 11.05.2018 la Relazione tecnica istruttoria, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza del 10.05.2018;

Visti gli esiti della seduta Conferenza tenutasi in data 10.05.2018, nella quale è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi modello CAMS UTM 50.10, matricola n. 10-2123 nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

Considerato che in data 18.06.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. n. 69 del 28.03.2018 "**Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di conglomerato bituminoso – Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs. 152/2006**", e che pertanto è necessario modificare le prescrizioni stabilite nella seduta della Conferenza del 10.05.2018 adeguandole a tale decreto e chiedere alla ditta che aggiorni la documentazione in conformità allo stesso, qualora intenda effettuare l'operazione di recupero R5 sul rifiuto classificato con EER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301", come richiesto nella domanda di autorizzazione;

Dato atto che l'impianto mobile in oggetto è costituito da un trituratore cingolato semovente **CAMS UTM 50.10, matricola n. 10-2123**, dotato di Dichiarazione di conformità CE datata 28.06.2010;

Acquisito al PGFC n. 10291 del 28.06.2018, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A.**;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 29.06.2018, la ditta **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"* fino

al 21.03.2019;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, all'art. 5, punto 5.4, prevede che l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio di impianti mobili di recupero di rifiuti inerti è pari a **250.000,00 €**;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'esercizio dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, costituito da trituratore cingolato semovente, di titolarità della ditta **SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.p.A.** con sede legale in Comune di Cesena - Via Romea n. 600, alle condizioni di seguito riportate;
- 2) **entro 60 giorni** dal rilascio del presente atto, la ditta dovrà presentare ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni il manuale operativo e la relazione tecnica descrittiva aggiornate conformemente alle disposizioni del D.M. 28.03.2018 n. 69 ovvero comunicare la rinuncia all'effettuazione dell'operazione di recupero R5 sul rifiuto classificato con codice EER 170302;
- 3) nel rispetto di quanto disposto dall'art.177, comma 4 del Dlgs.152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene

ambientale;

- 4) i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (**R13**) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**R5**) sono quelli di seguito elencati:

	<i>Tipologie di rifiuti di cui al D.M. 05.02.98 e s.m.i.</i>	<i>EER</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Caratteristiche delle m.p.s./rifiuti cessati</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</i>
A	7.1	<p>101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</p> <p>170101 cemento</p> <p>170102 mattoni</p> <p>170103 mattonelle e ceramiche</p> <p>170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106</p> <p>170802 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801</p> <p>170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903</p>	R13 - R5	Allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15.07.2005, n. UL/2005/5205	29.500 t/a (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A, B, C)
B	7.6	170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 - R5	"granulato di conglomerato bituminoso" conforme al D.M. n. 69 del 28.03.2018	
C	7.2	<p>010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010413 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p>	R13 - R5	UNI EN 13043:2004 UNI EN 13242:2008 UNI EN 13285:2010	

- 5) per i rifiuti di cui alla tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98 dovrà essere verificata l'assenza di amianto tra le macerie;
- 6) l'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti con codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, di cui alla Tipologia 7.1, dà origine ad una materia prima secondaria per l'edilizia se con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 del DM 05.02.1998, così come modificato dal DM 186/2006, e con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del MATT 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205;
- 7) i materiali ottenuti dall'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti con codici EER 010408, 010410 e 010413, di cui alla Tipologia 7.2, danno origine a materie prime secondarie per l'edilizia se conformi alle norme UNI EN 13242:2008, 13043:2004, 13285:2010 e se presentano eluato del test di cessione conforme a quanto previsto all'allegato 3 al DM 05/02/1998, così modificato dal DM 186/2006;
- 8) l'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti con codice EER 170302 dà origine a "rifiuto cessato" costituito da "**granulato di conglomerato bituminoso**" se gestito conformemente alle disposizioni del **D.M. 28.03.2018 n. 69**;
- 9) qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le rispettive caratteristiche descritte nei 3 punti precedenti, dovranno essere conferiti, quali rifiuti, ad

impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

- 10) le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione restano sottoposte al regime dei rifiuti;
- 11) le attività di gestione dei rifiuti (omologa, accettazione, trattamento etc..) dovranno essere svolte con le modalità indicate nel Manuale Operativo e nella relazione tecnica come aggiornati secondo quanto richiesto al punto 2;
- 12) la ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza in tutte le sue parti dell'impianto di frantumazione così come previsto dai libretti d'uso e manutenzione forniti a corredo della macchina dalla ditta costruttrice;
- 13) l'impianto di umidificazione di cui è provvista la macchina dovrà essere mantenuto costantemente in funzione durante le lavorazioni che generano emissioni diffuse di polveri. Dette lavorazioni dovranno essere immediatamente sospese qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
- 14) all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;
- 15) ogni qualvolta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;
- 16) i cumuli di rifiuti dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
- 17) nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
- 18) qualora, nel corso dell'attività di movimentazione/trattamento dei rifiuti si verificassero inconvenienti connessi con la gestione dei rifiuti, la ditta dovrà tempestivamente comunicare l'accaduto agli enti di controllo;
- 19) i rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;
- 20) si ricorda altresì che qualora l'impianto di frantumazione inerti venga utilizzato in cantieri posti nel territorio della Regione Emilia Romagna, i limiti di emissione sonora e gli orari di funzionamento di detti impianti sono definiti dai Regolamenti Comunali a cui ci si dovrà attenere.
- 21) copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
- 22) le norme UNI di riferimento e tutta la documentazione attestante la conformità alle norme UNI per l'ottenimento di materie prime secondarie dovrà essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
- 23) qualora la ditta intenda riferirsi a norme diverse da quelle sopra indicate relativamente alle materie prime secondarie, fatti salvi gli aggiornamenti normativi delle stesse, dovrà darne preventiva comunicazione alla scrivente Agenzia;
- 24) per lo svolgimento di ogni **singola campagna di attività** sul territorio nazionale, fatta salva l'applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06 nei casi previsti dalla normativa

vigente, l'interessato ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, deve comunicare all'Autorità competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività (caratteristiche del sito, tipologie e quantitativi di rifiuti da avviare a recupero, planimetria dell'area di intervento, localizzazione dei recettori sensibili, durata della campagna, ecc.). Alla comunicazione deve essere allegata copia della autorizzazione e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;

25) deve essere rispettato quant'altro disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.

26) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l'utilizzo dell'impianto mobile, una garanzia finanziaria, secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 250.000,00**;

b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

- *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*

- *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

- *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*

d) nel caso di polizza assicurativa la compagnia assicuratrice dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;

g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;

27) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta

dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;

- 28) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
- 29) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 30) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 31) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 32) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 33) **di fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 34) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 35) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, per opportuna conoscenza e per il seguito di eventuale competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.